

SUPSI

Regolamento del Consiglio della SUPSI concernente l'organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 15 aprile 2016
Versione 0, 01.05.2016

Art. 1. Scopo

1. Il presente Regolamento definisce i criteri minimi per l'organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate e specifica le condizioni necessarie per la creazione di unità disciplinari e di altre forme organizzative, come pure le procedure di autorizzazione, conformemente all'articolo 15 dello Statuto.
Sono considerate unità disciplinari gli Istituti, i Laboratori, i Centri di competenza e le Aree. Altre denominazioni sono possibili solo in casi eccezionali e devono essere autorizzate dalla Direzione della SUPSI.
2. I Dipartimenti possono organizzarsi:
 - in mandati istituzionali,
 - in unità disciplinari,
 - in forma mista.
3. Sono pure possibili le altre forme organizzative descritte nel presente Regolamento.

Art. 2. Mandati istituzionali

1. Per mandati istituzionali si intendono:
 - la formazione di base,
 - la formazione continua,
 - la ricerca,
 - le prestazioni di servizio.
2. La persona chiamata a gestire complessivamente un mandato istituzionale all'interno di un Dipartimento assume la funzione di *Responsabile della formazione di base*, di *Responsabile della formazione continua* o di *Responsabile della ricerca* o di *Responsabile delle prestazioni di servizio*. I responsabili di un mandato istituzionale partecipano alla Direzione del Dipartimento quali membri di Direzione.

Art. 3. Unità disciplinari

Art. 3.1 Istituti

1. Gli Istituti presentano uno o più professori SUPSI e un rilevante numero di docenti e ricercatori che abbiano conseguito livelli qualitativi, quantitativi e continuativi in tutti i mandati istituzionali, tali da caratterizzare il profilo della SUPSI su una determinata tematica in una prospettiva di lungo termine. Gli Istituti possono organizzarsi in Laboratori, Centri di Competenza o Settori.
2. La persona alla guida degli Istituti assume la funzione di *Direttore di Istituto* e partecipa alla Direzione del Dipartimento di appartenenza.

Art. 3.2 Laboratori e Centri di competenza

1. Laboratori e Centri di competenza presentano uno o più professori SUPSI e un adeguato gruppo di docenti e ricercatori con competenze nelle linee di sviluppo dichiarate. Di regola sono attivi con continuità in tutti i mandati istituzionali. La natura delle attività e il contesto scientifico di riferimento ne determinano la denominazione più adeguata. Possono organizzarsi in Settori.
2. La persona alla guida di queste unità assume la funzione di *Responsabile di Laboratorio/Centro di competenza*.
3. Laboratori e Centri di competenza possono evolvere al rango di Istituti.

Art. 3.3 Aree

1. Le Aree sono unità strutturate che presentano un gruppo di collaboratori attivi in un determinato contesto disciplinare. Le Aree possono essere attivate per dare successivamente origine a Laboratori o Centri di competenza oppure previste in modo permanente nell'organizzazione dei Dipartimenti. Le Aree sono attive in uno o più mandati istituzionali. Possono organizzarsi in Settori.
2. La persona alla guida di un'Area assume la funzione di *Responsabile di Area*.

Art. 3.4 Laboratori e Centri di Competenza trasversali intradipartimentali

1. Laboratori e Centri di competenza possono interessare più unità disciplinari di un Dipartimento o Scuola affiliata.
2. La responsabilità funzionale dell'unità è di regola assunta all'interno dell'unità disciplinare con il maggiore coinvolgimento qualitativo e quantitativo. È possibile prevedere una rotazione della responsabilità fra le unità coinvolte in accordo con il Direttore del Dipartimento.

Art. 3.5 Laboratori e Centri di Competenza trasversali e interdipartimentali¹

1. Laboratori e Centri di competenza possono interessare più unità disciplinari di più Dipartimenti/Scuole affiliate e assumere così la connotazione interdipartimentale. La denominazione diventa "Laboratorio/Centro di competenza SUPSI in ...".
2. La responsabilità funzionale del Laboratorio/Centro di competenza è di regola assunta all'interno dell'unità disciplinare del Dipartimento/Scuola affiliata con il maggiore coinvolgimento qualitativo e quantitativo. È possibile prevedere una rotazione della responsabilità fra i Dipartimenti/Scuole affiliate coinvolti, in accordo con la Direzione SUPSI.
3. Le unità disciplinari interdipartimentali figurano funzionalmente e contabilmente negli organigrammi delle unità o dei Dipartimenti/Scuole affiliate interessate, che ne specificano gli aspetti operativi.
4. La persona alla guida di queste unità assume la funzione di *Responsabile di Laboratorio/Centro di competenza SUPSI in ...*

Art. 4. Settori

I Settori sono le unità organizzative che possono comporre le unità disciplinari. La persona alla guida di un settore assume la funzione di *Responsabile di settore*.

Art. 5. Altre forme organizzative

Art. 5.1 Assi di ricerca

1. Gli Assi di ricerca sono affidati nella loro conduzione a gruppi di ricercatori di più Dipartimenti/Scuole affiliate, che sviluppano tematiche scientifiche strategiche interdisciplinari che caratterizzano la SUPSI e che coprono uno spettro di attività relativamente ampio. Sono istituiti per favorire la collaborazione scientifica e per promuovere progetti di ricerca interdipartimentali. Negli Assi di ricerca sono di regola rappresentati i ricercatori di tutti i Dipartimenti e le Scuole affiliate.
2. La persona alla guida dell'Asse è di regola un professore SUPSI e assume la funzione di *Responsabile di Asse*. Il *Responsabile di Asse* afferisce al Dipartimento che ha maggiori interessi scientifici nel rispettivo Asse ed è individuato da tale Dipartimento/Scuola affiliata, il cui Direttore è suo superiore diretto per questa attività.
3. I Responsabili di Asse vengono coordinati dal Direttore delegato per la ricerca e l'innovazione della SUPSI con riferimento alle attività degli assi di ricerca e riferiscono di tali attività anche al Direttore del Dipartimento/Scuola affiliata cui afferiscono.

Art. 5.2 Corsi di laurea

1. I Corsi di laurea organizzano e gestiscono i percorsi di studio Bachelor e i Master della formazione di base.
2. Vi sono attivi i collaboratori dedicati all'insegnamento di una determinata offerta formativa. La persona alla guida dei Corsi di laurea assume la funzione di *Responsabile di corso di laurea*.
3. In funzione dell'organizzazione dipartimentale, i Corsi di laurea possono essere autonomi, integrati in unità disciplinari più estese o raggruppati all'interno della gestione del mandato della formazione.
4. Eventuali opzioni, "major" dei corsi di laurea devono essere approvati dalla Direzione della SUPSI (es. Master Research Unit MRU del Master of science in Engineering MSE) su proposta delle Direzioni dei Dipartimenti.

¹ Corretto a seguito di un refuso il 15.09.2016

Art. 6. Competenze

Art. 6.1 Competenze decisionali in merito all'organizzazione

- 1 Il Consiglio della SUPSI approva la struttura dei Dipartimenti e la loro costituzione o soppressione, nonché la costituzione e la soppressione degli Istituti.
- 2 La Direzione SUPSI approva l'organizzazione dei Dipartimenti e la costituzione delle altre unità disciplinari, delle unità e altre forme organizzative, e vigila sull'applicazione del presente Regolamento.
- 3 Il Direttore generale della SUPSI autorizza, su proposta del Direttore di Dipartimento, l'attribuzione delle funzioni descritte nel presente Regolamento.
- 4 L'organizzazione scientifica interna delle unità disciplinari è di competenza delle unità stesse e deve essere approvata dalla Direzione del Dipartimento di afferenza.

Art. 6.2 Autonomie gestionali e deleghe nei Dipartimenti della SUPSI e nelle Scuole affiliate

- 1 Le unità disciplinari dispongono di deleghe nella gestione finanziaria e nelle attività ai sensi del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali e di attività della SUPSI.
- 2 La struttura contabile dei Dipartimenti è di competenza della Direzione del Dipartimento in accordo con la Direzione della SUPSI.
- 3 Le Scuole affiliate definiscono autonomamente le autonomie gestionali e le deleghe al proprio interno, rispettando i contratti di affiliazione.

Art. 6.3 Verifiche della qualità

La Direzione della SUPSI predispone adeguate e regolari verifiche della qualità delle attività svolte dalle unità disciplinari di concerto con le Direzioni dei Dipartimenti/Scuole affiliate cui le unità afferiscono.

Art. 7. Disposizioni finali

Art. 7.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento, è stato adottato dal Consiglio della SUPSI in data 15 aprile 2016 ed entra in vigore il 1° maggio 2016.

Manno, 15 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella

Il Direttore generale, Franco Gervasoni